

da un'idea di Antonio Corona

il commento

raccolta di opinioni e punti di vista
www.ilcommento.it

anno XVI
settima raccolta(10 giugno 2019)

10 giugno 1940
L'Italia è in guerra!

Anno XVI!

In questa raccolta:

- *“Zone rosse”: chi ci capisce...*, di Antonio Corona, Presidente di AP-Associazione Prefettizi, pag. 2
- *Il nazipacifismo*, di Maurizio Guaitoli, pag. 4
- *AP-Associazione Prefettizi*, a cura di Roberta Dal Prato, pag. 6

“Zone rosse”: chi ci capisce...

di Antonio Corona*

Con atto dispositivo ex art. 2 T.U.L.P.S., prot. n. 0052287 del 9 aprile 2019, il Prefetto della provincia di Firenze istituisce nel capoluogo zone rosse temporanee.

Con sentenza n. 00823/2019 REG.PROV.COLL.-n. 00549/2019 REG.RIC., del successivo 23 maggio, il T.A.R. Toscana accoglie il ricorso avverso il provvedimento.

Annunciato appello al Consiglio di Stato.

Di seguito, taluni tra gli aspetti di significativo interesse affrontati in sede di giudizio.

Il ricorrente, si legge nella sentenza, “(...) si duole che il Prefetto sia intervenuto a limitare libertà costituzionali per tutelare non esigenze di ordine pubblico (...) ma di semplice sicurezza urbana, ovverosia agendo a tutela di interessi diversi da quelli di pubblica sicurezza quali la vita civile, il miglioramento delle condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile, la coesione sociale e il decoro urbano che devono essere tutelate dal Sindaco. Il Prefetto si sarebbe quindi illegittimamente sostituito al Sindaco nell’esercizio dei poteri di ordinanza previsti a suo favore dal Testo unico degli enti locali. (...)” (pagg. 4-5).

Su siffatta specifica circostanza, il T.A.R., che pure poi accoglierà il ricorso sebbene per altre ragioni, così si pronuncia: “(...) Deve essere scrutinato con priorità il (...) motivo con cui si lamenta l’ingerenza dell’Autorità prefettizia nelle competenze proprie del Sindaco. Il motivo deve essere respinto poiché come correttamente replica la difesa erariale il Sindaco, nell’esercitare i poteri di ordinanza previsti dall’articolo 54 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, agisce quale rappresentante dell’Autorità statale. I commi 4 e 4 bis dell’articolo citato, che prevedono e regolamentano detto potere, espressamente prevedono che il Sindaco, nell’adottare provvedimenti atti a prevenire ed eliminare i

pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, agisce ‘quale Ufficiale del Governo’. Il sistema disegnato dal legislatore in materia è quello, assimilabile allo schema del servizio pubblico nazionale, nel quale diverse autorità, a diversi livelli, intervengono nella tutela di tali interessi pubblici. In questo contesto non si può tracciare un confine netto tra competenze prefettizie e sindacali e deve invece ipotizzarsi un coordinamento dell’azione dell’una e dell’altra Autorità. Non è inoltre possibile delineare una netta distinzione (...) tra ordine pubblico da un lato e sicurezza urbana dall’altro poiché il mantenimento del primo è presupposto del secondo: in assenza di ordine pubblico non può certo darsi alcuna urbana sicurezza. Ne segue, come correttamente dedotto dalla difesa erariale, che la materia della ‘sicurezza urbana’ può essere considerata come espressione della ‘sicurezza pubblica’ in quanto ne costituisce uno degli aspetti in cui quest’ultima si articola. (...)” (pagg. 12-13).

Stando agli elementi tratti dalla sentenza in parola - e, considerata la corrente stagione, al netto di sempre possibili colpi di caldo cui lo scrivente è al pari di tanti altri esposto - la questione, di assoluto rilievo, appare impropriamente posta in sede tanto di proposizione del ricorso, tanto di giudizio.

Nel provvedimento prefettizio, evidente è il richiamo alla potestà disciplinata all’art. 9/c.3 del d.l. n. 14/2017, convertito nella l. n. 48/2017, e ss.mm.ii., circa, cioè, “(...) la possibilità di sottoporre a particolare tutela determinate aree urbane, con facoltà di disporre l’allontanamento da quelle aree di soggetti particolarmente qualificati (...)” (pag. 2).

Zone rosse, quindi.

Individuabili con regolamenti di polizia urbana.

Competenza?

Consiglio comunale.

Non del Sindaco, che non si comprende pertanto a che titolo evocato nella sentenza *de qua*.

Anche tuttavia a seguire il ragionamento del collegio giudicante, altresì eloquente, in proposito, dovrebbe risultare il titolo del cennato art. 9 del d.l n. 14/2017 (*Misure a tutela del decoro di particolari luoghi*) correlato alla potestà della adozione di ordinanze contingibili e urgenti sindacali “(...) *in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di (...) pregiudizio del decoro (...)*”.

Fattispecie, quest’ultima, enunciata all’art. 50/c.5 - e non 54/c.4 - T.U.E.L., nella quale il Sindaco agisce da *rappresentante della comunità locale* e non da *Ufficiale del Governo*.

Ciononostante, il T.A.R. continua imperterrita a inoltrarsi sul sentiero tracciato e, argomentando argomentando, perviene alla legittimità dell’intervento prefettizio in virtù proprio... dell’art. 54/c.4 T.U.E.L.(!).

Convinzione nemmeno minimamente scalfita dal fatto che il Prefetto si sia avvalso dell’art. 2 T.U.L.P.S. anziché - come allora avrebbe “dovuto” in coerenza con la cennata conclusione - del comma 11 del ripetuto art. 54 (“*Nelle fattispecie di cui ai commi (...) 4, nel caso di inerzia del sindaco (...), il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.*”).

Ricapitolando.

Le *zone rosse* sono di competenza del *Consiglio comunale*, non del Sindaco.

Attesa la mancanza di alcuna competenza sindacale, non si comprendono perciò in ogni caso i riferimenti all’art. 54/c.4 T.U.E.L..

È lo stesso Prefetto a renderli *out* poiché altrimenti, come detto, si sarebbe avvalso del comma 11 dell’art. 54 T.U.E.L. e non dell’art. 2 T.U.L.P.S..

Riguardo la potestà o meno del Prefetto di intervenire in tal guisa, come su altri aspetti di carattere generale, si rinvia alla VII raccolta 2019 de *il commento*, www.ilcommento.it.

Finita qui?

Il T.A.R. va oltre.

Nella sentenza in parola, come in precedenza già riportato, si asserisce che “(...) *Non è inoltre possibile delineare una netta distinzione (...) tra ordine pubblico da un lato e sicurezza urbana dall’altro poiché il mantenimento del primo è presupposto del secondo: in assenza di ordine pubblico non può certo darsi alcuna urbana sicurezza.* (...)”.

Ovvero, sia consentito, l’esatto contrario di ciò che sancisce la legge, per la quale la *sicurezza urbana* va a porsi logicamente in un momento “antecedente” e non “conseguente” all’*ordine pubblico* (su *ordine pubblico* e *sicurezza pubblica*, v. art. 159/c.2, d.lgs n. 112/1998).

Insomma, semplificando, è la illuminazione di una strada a favorire la tenuta dell’*ordine pubblico*, non viceversa.

La *sicurezza urbana* è da qualificarsi quale (eventuale) “attività” presupposta e idonea ad agevolare il mantenimento dell’*ordine pubblico* medesimo: “(...) *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti (...) la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accontonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti (...)*”(art. 54/c.4-bis T.U.E.L.).

E ancora.

“*Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di*

coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.”(art. 4, definizione, d.l. n. 14/2017).

Incidentalmente potrà peraltro eccepirsi che, dalla lettura della disposizione, *vivibilità e decoro delle città* paiano quindi attenere alla *sicurezza urbana*.

Solo apparentemente, però, essendo, *vivibilità e decoro delle città*, chiaramente ed esclusivamente declinati in ambito art. 50/c.5 e non 54/c.4 T.U.E.L.(sempreché, beninteso, non si intenda asserire che pure l’art. 50 rientri nella *sicurezza urbana*).

Soccorre altresì, in merito, il dettato normativo dell’art. 9/c.3 d.l. n. 14/2017(*Misure a tutela del decoro di particolari luoghi*).

Quest’ultimo, si ribadisce, conferisce la delimitazione delle *zone rosse* al *Consiglio comunale* che, varrà ricordare, non ha alcuna competenza in tema di *pubblica sicurezza* o di *sicurezza pubblica*.

Sorprende dunque, almeno nel caso di specie, come il giudice amministrativo possa concludere: “(...) *Ne segue, come correttamente dedotto dalla difesa erariale, che la materia della ‘sicurezza urbana’ può essere considerata come espressione della*

‘sicurezza pubblica’ in quanto ne costituisce uno degli aspetti in cui quest’ultima si articola. (...)”.

Ciò che emerge dalla riportata vicenda giuridica è la confusione che promana dall’argomento, probabilmente favorita da interventi legislativi nel tempo non proprio consequenziali e coerenti.

Un ruolo crescente, inoltre, è assunto dall’impiego disinvolto di termini nel loro significato colloquiale comune, come appunto “sicurezza”, che inducono facilmente all’equivoco.

Senza in fine dimenticare che, in diritto, ogni virgola ha, o dovrebbe avere, un preciso significato.

C’è per esempio una ragione precisa per la quale il dettato dell’art. 54/c.4 T.U.E.L. non sia collocato al comma 1 e non abbia con questo alcun collegamento.

Ragione che non andrebbe mai dimenticata, della quale forse si stanno progressivamente dimenticando senso e motivo originari.

Talché non sarebbe poi così male un intervento legislativo qualificatore.

Però, che afa!

Quasi quasi, un cappellino...

**Presidente di AP-Associazione Prefetizi*

Il nazipacifismo

di Maurizio Guaitoli

Il *politically correct*?
È quella nuova forma di nazipacifismo che ti vieta per legge di chiamare per nome e cognome il tuo nemico giurato. Ad es.: non puoi dire che il tuo assassino è un fanatico dell’Islam, né ribadire che gli africani e arabi sono razzisti tanto quanto noi.

Credete sia una provocazione?

Allora provatevi ad aprire un centro di preghiera cristiana nelle roccaforti wahabite e integraliste del Medio Oriente arabo troppo ricco di petrolio per sottoscrivere la

Convenzione di Ginevra sui rifugiati(scommetto che non lo sapevate)!

Fanatici coranici che interpretano alla lettera un messaggio scritto quattordici secoli fa(per cui un infedele o si converte o deve essere passato per la spada, anche se nella prima fattispecie rientrano tutti i musulmani non integralisti!) massacrano cristiani e non musulmani con attentati atroci?

Ebbene, bisogna definirli assassini e terroristi ma non islamici! Perché così vuole il globalizzato “Club Rad”. Quello cioè dei *radical chic mainstream, politically correct,*

globalista, multiculturalista, multilateralista e risolutamente *sans frontières* favorevole all'accoglienza incondizionata. Per cercare di analizzarne la *constituency*, immaginiamo un'intervista impossibile con il "Che"(Guevara) e chiediamolo a lui.

Sono davvero buoni questi "sinistri" al caviale del XXI sec.?

Immagino la sua risposta.

Il *Club Rad* confonde e antepone gli effetti alle cause che non intende né vedere, né eliminare alla radice per quanto riguarda i popoli sfruttati e oppressi di tutta la Terra. Apre le braccia a una folle accoglienza indiscriminata di persone in fuga a centinaia di milioni dai loro Paesi di origine perché non può né vuole, dimostrandosi pavido oltre ogni pur ogni scusabile arrendevolezza, confrontarsi con le loro *leadership* corrotte che uccidono, depredano, imprigionano senza giusto processo masse sterminate, lasciando poi mano libera a entità esterne per sfruttare le immense risorse naturali dei loro territori, per esportare poi il denaro della corruzione nei paradisi fiscali dell'Occidente. Quindi, il *Che* redivivo avrebbe senz'altro sviluppato e messo in pratica una moderna "Teoria della liberazione dei popoli oppressi" agendo sia dall'esterno con la formazione di milizie mercenarie, sia dall'interno con finanziamenti e passaggio di armi alla guerriglia antiregime affinché si batta contro la dittatura, in modo da rovesciare quei sistemi criminali, restituendo al popolo la parola e il governo delle istituzioni. Forse, in chiave molto più moderna, anziché armi basterebbe distribuire uno *smartphone* con accesso illimitato a *Internet* a ogni oppresso africano e latinoamericano(nati, vale la pena di ricordarlo, in continenti ricchissimi che se onestamente governati potrebbero garantire a tutti loro pace, giustizia e lavoro), mostrando quelle crude verità che i regimi dittatoriali negano e nascondono a ogni costo.

Poi, anziché predicare la libertà sessuale in Occidente, antepone l'edonismo individuale sterile ed egoista al mantenimento del tasso di sopravvivenza demografica della nostra civiltà, occorre drasticamente

intervenire per ridurre la devastante crescita demografica in continenti come l'Africa in cui l'enorme saldo netto è utilizzato da dittatori e despoti per inviare verso i confini dell'Occidente enormi masse di disperati. Occorre battere il nazipacifismo onusiano e *radical* rivendicando al contrario il diritto all'ingerenza da parte delle civiltà tecnologicamente più progredite, per portare in quei territori devastati sicurezza, infrastrutture, risanamento ambientale, assistenza sanitaria, istruzione media e universitaria, ricostruzione dei centri abbandonati, *know-how* idoneo a rendere di nuovo fertili centinaia di milioni di ettari di terra diventata arida a causa del clima e di pratiche suicide di sfruttamento dei suoli.

E, invece, a che cosa stiamo assistendo qui da noi?

Da tempo, nel *post* Guerra Fredda, si è insediato un inedito confronto in cui non si fanno prigionieri tra due orizzonti massonici ideali, tutti interni al liberalismo economico. Il primo è rappresentato dal fronte *keynesiano-rooseveltiano* dell'intervento pubblico in macroeconomia(*deficit spending* e forti investimenti pubblici nelle infrastrutture per la creazione di posti di lavoro e nuova occupazione).

Il secondo dagli animali spirits del cannibalismo finanziario senza freni è rappresentato dal Modello "The Wolf of Wall street" da cui origina il nazipacifismo individualista trionfante, al quale si va opponendo una sempre più consistente ondata sovranista.

In quest'ultimo caso, quali forze l'hanno favorita?

Prima fra tutte direi una contropinta internazionale (di cui Trump è l'espressione più concreta) per un ritorno alle teorie *keynesiane* del *deficit spending*(europeo per il QE e nazionale per quanto riguarda il ricorso all'indebitamento pubblico degli Stati).

Le ragioni?

In primo luogo, reagire alla devastazione prodotta dalla finanza speculativa mondiale con la bolla mortale dei derivati pari a decine di volte l'intero Pil

globale. Infatti, questa folle fase del capitalismo finanziario ha ucciso il senso e lo spirito di quello primigenio improntato al benessere diffuso, incardinato sulla produzione di beni reali e sulla crescita ragionevole dei consumi, con contemporanea perequazione degli squilibri di reddito tra ricchi e poveri affidata alla regolamentazione degli Stati e alla conseguente realizzazione pratica di un *welfare* condiviso per la tutela della salute, per l'istruzione pubblica, il consumo ragionato del territorio e delle sue risorse, la libera partecipazione dei cittadini alla vita politica.

La follia di aver aperto il Wto a Paesi emergenti e giganteschi come la Cina, in assenza di adeguate contropartite su reciprocità delle aperture del mercato interno a merci, beni, servizi e circolazione dei lavoratori, ha fatto sì che esplodessero a livelli inaccettabili le pratiche di *dumping* nello sfruttamento del lavoro e nel lassismo relativo in materia di sicurezza, con impiego massivo di manodopera minorile, scarso o nullo controllo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sull'impiego delle materie prime sia in campo di sofisticazione bio-alimentare che in quello dei prodotti chimici tossici utilizzati nei processi industriali. La crescita dei giganti asiatici è stata favorita dal furto della proprietà intellettuale e dalla fiscalità aggressiva per attirare capitali e delocalizzazioni industriali, che hanno prodotto il deserto e la ribellione sovranista nei Paesi occidentali più colpiti. Tanto è vero

che il colpo mortale dato alla *Huawei* da *Google* e *Microsoft* (cioè dall'intelligenza creativa che ha radici in Occidente) ha fatto intendere a Pechino che... *il re è nudo!*

Se poi la Cina dovesse per ritorsione richiedere la restituzione in dollari dell'ingente quota di debito pubblico statunitense che ha nelle sue casseforti statali avrà indietro solo moneta supersvalutata, con la quale potrà acquistare solo la metà dei beni di prima della conversione rovinando se stessa e mezzo mondo (ma non l'America!) a causa del crollo dei prezzi delle materie prime! Questo perché l'America oggi, al contrario della Cina, è autosufficiente per la produzione di petrolio, con tutte le conseguenze del caso, e acquista in dollari che si stampa in casa tutte le materie prime che le occorrono! Anche la minaccia di prosciugare la fornitura cinese di terre rare per la costruzione dei più sofisticati strumenti elettronici e digitali è un'arma a doppio taglio, perché potrebbe solo favorire il salto di qualità della ricerca occidentale fondamentale e applicata per sostituire quei componenti con altri materiali di più facile reperimento. Anziché farsi le guerre commerciali, il mondo sviluppato dovrebbe puntare molta parte delle sue risorse a sviluppare le bio-tecnologie che permettano a continenti depauperati e abbandonati come Africa e America Latina di disporre ampiamente della sopravvivenza alimentare che sta alla base di qualunque sviluppo economico sostenibile.

AP-Associazione Prefettizi informa

a cura di Roberta dal Prato*

Lo scorso 27 maggio ha avuto luogo, presso il *Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie*, un incontro concernente l'assegnazione dei 34 colleghi che sono stati poi promossi alla qualifica di viceprefetto, con decorrenza 1° gennaio 2019, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del successivo 30 maggio.

Al tavolo, presieduto dal *Vice Capo Dipartimento Vicario*, Prefetto Maria Grazia Nicolò, hanno partecipato il *Direttore Centrale per le Risorse Umane*, Prefetto Anna Maria Manzone, altri viceprefetti in servizio presso lo stesso Dipartimento e i rappresentanti dei sindacati della carriera prefettizia.

Il Prefetto Nicolò ha rappresentato che l'Amministrazione ha inteso rendere note

anteriormente allo scrutinio le sedi cui saranno destinati i neo-viceprefetti al termine del corso di formazione trimestrale, sedi per la cui individuazione si è ritenuto di dovere provvedere, prioritariamente, a colmare le carenze in organico delle Prefetture che registrano una percentuale di presenze effettive di viceprefetti fino al 67%, percentuale che tiene conto dei collocamenti a riposo previsti per l'anno in corso.

Ha sottolineato che l'Amministrazione si riserva di aggiornare l'elenco delle sedi, elaborato secondo il suddetto criterio, al termine del corso sulla base delle modifiche che interverranno sugli organici.

AP, al riguardo, ha manifestato perplessità dal momento che nel corso del lasso temporale tra la individuazione delle sedi e il completamento della procedura di assegnazione le consistenze in organico sono soggette a evidenti fattori di mutevolezza.

Ha inoltre posto in evidenza come sarebbe stato preferibile attendere l'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di revisione del sistema di mobilità, che appunto prevede all'art. 10 che l'individuazione delle sedi avvenga anteriormente alle promozioni.

Il successivo 6 giugno, il Prefetto Nicolò ha presieduto, presso il cennato Dipartimento, un tavolo in seno al quale è stato presentato uno schema di decreto ministeriale contenente modifiche al d.m. 27 marzo 2006 di graduazione delle posizioni funzionali per la carriera prefettizia.

Il provvedimento mira a una valorizzazione dei profili di responsabilità connessi agli incarichi di Dirigente dell'*Area I-Ordine e sicurezza pubblica* in 28 Prefetture-Uffici territoriali del Governo**, attraverso l'attribuzione della fascia E)-*super* in luogo dell'attuale E).

Al contempo, opera una riduzione dei posti di funzione di fascia E)-*super* al Ministero attraverso il passaggio alla fascia E) di alcuni incarichi che sono stati individuati d'intesa con i Dipartimenti e gli Uffici di diretta collaborazione.

Prevede altresì il passaggio dalla fascia D)-*super* alla fascia D) dei tre posti di

funzione di *Componente della commissione per la progressione in carriera*.

Il decreto contiene anche una norma finalizzata a favorire la copertura dei posti di funzione nelle Prefetture contraddistinte da una carenza di dirigenti prefettizi pari o superiore al 50% in relazione alle singole qualifiche, ovvero in sedi che presentano particolari esigenze connesse anche a eventi eccezionali, mediante l'attribuzione ad alcuni posti di funzione, con apposito decreto del Ministro, di fasce di graduazione di livello superiore, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs n. 139/2000.

Al fine di introdurre un sistema più flessibile di suddivisione interna delle aree e degli uffici nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Ministero, lo schema prevede, infine, che, in presenza di motivate esigenze, si possano individuare con decreto ministeriale nuovi posti di funzione di viceprefetto o di viceprefetto aggiunto, a invarianza di dotazione organica, rendendo indisponibili altrettanti posti di funzione presenti nella stessa sede o ufficio.

AP ha posto in evidenza, in relazione agli obiettivi che il provvedimento proposto intende perseguire e alle relative modalità di attuazione, come le previsioni in esso contenute possano rappresentare un primo passo nel percorso volto a favorire una migliore e più equa allocazione delle risorse sul territorio e avere carattere premiale nei confronti dei colleghi che in sede periferica sono quotidianamente chiamati a svolgere funzioni contraddistinte da particolare delicatezza e necessità di azioni immediate.

Ha sottolineato, inoltre, come AP abbia sostenuto costantemente e fin dalle sue origini la necessità di prevedere incentivi concreti, quali nella fattispecie il riconoscimento di una fascia superiore, atti a favorire adesioni alla mobilità e in genere a fronteggiare significative carenze in organico a livello periferico.

Peraltro, riguardo ai Dirigenti titolari di incarichi al Ministero per i quali il provvedimento prevede il passaggio dalla fascia E)-*super* alla fascia E), ha

rappresentato la necessità che siano prese in considerazione misure a tutela della posizione degli stessi, come l'attribuzione di posti di fascia corrispondente che possano rendersi vacanti a seguito di prossimi collocamenti a riposo, o comunque un differimento nella

decorrenza delle misure previste dal decreto in argomento.

**dirigente di AP-Associazione Prefettizi*

** Roma, Napoli, Milano, Palermo, Bari, Firenze, Torino, Bologna, Genova, Venezia, Perugia, Cagliari, Catanzaro, Potenza, Ancona, Campobasso, L'Aquila, Trieste, Catania, Salerno, Lecce, Messina, Reggio Calabria, Caserta, Bergamo, Verona, Brescia, Padova

Pur con tutti i suoi limiti, ***il commento*** desidera essere per i colleghi della carriera prefettizia un agile veicolo, all'interno della nostra Amministrazione, di opinioni e punti di vista su una qualsiasi questione, per dare la possibilità a chiunque di noi di dire la propria su qualunque argomento, con la massima libertà e con un linguaggio semplice e immediato, con sinteticità e rispetto per gli altri: **dalla politica all'economia, dalla religione ai comportamenti sociali, dall'amministrazione allo sport, dalla musica al teatro e così via.**

Per contattarci o mandarci i vostri "pezzi" da inserire ne *il commento* (max due cartelle, carattere *Times New Roman*, formato 14, con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza e un numero telefonico dove vi si possa raggiungere agevolmente), riferitevi a a.corona@email.it.

Fateci inoltre sapere se desiderate essere inseriti in una *mail-list* per farvi arrivare *il commento* direttamente per posta elettronica.

Ci trovate anche su internet, www.ilcommento.it

Vi aspettiamo.